



Firmato digitalmente da
FILIPPO AZZIA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
CATANIA E
CALTAGIRONE:80010700872

Repertorio n. 24807

Raccolta n. 10100

Verbale di assemblea degli associati dell'associazione
"GIANBATTISTA FANALES ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di agosto, alle ore dodici e minuti ventiquattro.

7 agosto 2020, h. 12,24

In Catania, nel mio studio sito in Viale Libertà n. 209.

Avanti a me **Filippo Azzia**, Notaio in Catania, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone.

Registrato a Catania

il 04/09/2020

al n. 24284

€ 356,00

E' presente

- PULVIRENTI Giacomo, nato a Caltagirone il 16 febbraio 1978, residente a Caltagirone, Via Modica Manfredi n. 45, codice fiscale: PLV GCM 78B16 B428P, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione **"GIANBATTISTA FANALES ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ONLUS"**, con sede in Caltagirone, Via Gabelle n. 7, codice fiscale: 91020700877, tale nominato con delibera dell'assemblea degli associati del 18 luglio 2017.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, onde redigerne verbale, alla assemblea straordinaria della detta associazione, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione di un nuovo testo di statuto sociale per conformarlo alle prescrizioni del D.Lgs n. 117/2017 sugli Enti del Terzo Settore.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, il comparente, il quale preliminarmente constata e dà atto che:

- l'odierna assemblea è stata qui convocata a norma di statuto e si riunisce in seconda convocazione, essendo in prima andata deserta;

- sono presenti, in proprio e per delega acquisita agli atti dell'associazione, tutti e otto gli associati;

- del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a sè medesimo quale Presidente, i componenti signori CUMMAUDO Giuseppe e PLUCHINOTTA Mario, tali nominati con la sopra detta delibera dell'assemblea degli associati del giorno 18 luglio 2017.

Il tutto per come risulta dal foglio presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera **"A"**;

- si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente innanzitutto rende la seguente dichiarazione: "l'Associazione muove dall'idea che, essendosi diradati i corpi intermedi che nel '900 avevano dato forma allo stato sociale, per affrontare moderne povertà e

forme di esclusione che oggi si sommano alle antiche miserie, l'impegno delle istituzioni non basta. E poiché le politiche sociali istituzionali spesso si limitano a mitigare gli effetti del disagio senza risolverne le cause, ha scelto di trasformare in azione collettiva di volontariato esperienze maturate nella promozione di azioni impegno civile, di sviluppo locale e di politiche sociali innovative, concepite per trasformare la spesa sociale da costo in investimento. L'Associazione nasce per rafforzare le relazioni tra istituzioni, imprese, sistema formativo e fasce di popolazione a rischio, ritenendo che senza azioni che consentano ai destinatari di coglierne i benefici, l'intervento pubblico non determina integrazione e qualità sociale."

Il Presidente, quindi, fa presente la necessità per l'associazione di adeguarsi alle vigenti norme nazionali dettate per la riorganizzazione del mondo dell'associazionismo ed introdotte dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

All'uopo il Presidente fa presente che, ai fini di ottenere il riconoscimento della qualità di Ente del Terzo Settore e la relativa iscrizione nell'istituendo nuovo Registro Unico Nazionale, occorre, ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, stimare il patrimonio dell'Associazione.

A tal fine, il Presidente illustra la perizia giurata di stima redatta dal Revisore Contabile dott. Fabio Amato, all'uopo incaricato, che ha determinato in euro settantaduemilacentosessantotto (72.168,00) il valore del patrimonio dell'associazione alla data odierna.

Detta perizia, giurata innanzi a me Notaio in data odierna con numero di repertorio che precede, al presente verbale si allega sotto la lettera "B".

Il Presidente, passando al successivo punto posto all'ordine del giorno, fa dunque presente come occorra, *in primis*, realizzare l'evoluzione dell'associazione in Ente del Terzo Settore, modificando la denominazione dell'associazione da "GIANBATTISTA FANALES ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ONLUS" in **"GIANBATTISTA FANALES ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ENTE DEL TERZO SETTORE"**.

Quindi, il Presidente sottopone ed illustra agli intervenuti le conseguenziali modifiche che dovranno essere apportate allo statuto dell'associazione in conseguenza della suddetta riorganizzazione.

Il Presidente, a questo punto, dà lettura, articolo per articolo, del nuovo testo dello Statuto dell'associazione, comprese le disposizioni concernenti la nuova denominazione nonché l'oggetto sociale interamente riformulato, e lo illustra ai soci per come risulterà a seguito delle approvande delibere.

L'Assemblea, esaminata la proposta del Presidente, dopo breve discussione, col voto favorevole di tutti gli associati,

secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) - per le ragioni tutte illustrate dal Presidente, di accettare la determinazione del patrimonio dell'associazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, in euro settantadue milacentosessantotto (72.168,00), in conformità alle risultanze della perizia di stima allegata al presente verbale sub "B";

2) - di modificare la denominazione dell'associazione in **"GIANBATTISTA FANALES ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ENTE DEL TERZO SETTORE"**, modificando, conseguentemente, la relativa disposizione statutaria per come testè letta dal Presidente;

3) - di riformulare gli scopi associativi come segue:

"L'associazione non ha scopo di lucro e persegue, su tutto il Territorio nazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

1) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, con particolare riferimento alla tutela dei diritti del debitore e alla composizione delle crisi da sovra indebitamento;

2) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

5) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. Essa può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma e nei limiti sanciti dall'art. 6 del Codice del terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - at-

traverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suddetti fini, l'Associazione può richiedere finanziamenti e/o contributi Pubblici e/o privati, può promuovere collaborazioni con Università, Società, Editori, Centri di studio e ricerche ed altre Società e/o enti pubblici e/o privati che abbiano attitudini e finalità con l'oggetto sociale.";

4) - adottare una nuova formulazione dello Statuto dell'associazione secondo le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), secondo il testo proposto e letto dal Presidente, approvandolo articolo per articolo (compresi, tra gli altri, l'articolo 1, concernente la nuova denominazione legale, l'articolo 2, concernente le attività di interesse generale che costituiscono gli scopi associativi, in conformità alla superiore delibera, nonché l'articolo 12, concernente il patrimonio) e nel suo complesso.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto dell'associazione, composto da venti articoli e che al presente atto si allega sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore dodici e minuti quaranta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno su tre fogli per pagine nove fin qui.

Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantadue.

F.to: Giacomo Pulvirenti

Filippo Azzia notaio

Allegato "C" all'atto con i numeri 24807 del Repertorio e 10100 della Raccolta.

STATUTO

Associazione ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione:

"GIANBATTISTA FANALES ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede legale nel Comune di Caltagiorno in Via Gabelle n. 7 e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue, su tutto il

Territorio nazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, con particolare riferimento alla tutela dei diritti del debitore e alla composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- 2) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 5) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. Essa può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma e nei limiti sanciti dall'art. 6 del Codice del terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suddetti fini, l'Associazione può richiedere finanziamenti e/o contributi Pubblici e/o privati, può promuovere collaborazioni con Università, Società, Editori, Centri di studio e ricerche ed altre Società e/o enti pubblici e/o privati che abbiano attitudini e finalità con l'oggetto sociale.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle

attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, del codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima decorse almeno le 24 ore

successive) e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione dell'associazione è il Consiglio Direttivo che è formato da un numero di componenti dispari tra tre e sette elementi, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6 dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice del terzo settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è determinato in euro settantaduemilacentosessantotto (72.168,00) ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta ai rispettivi organi.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il

proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che operino nel settore della ricerca di particolare interesse sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Giacomo Pulvirenti

Filippo Azzia notaio

Allegato "A" all'atto con i numeri 24807 del Repertorio e
10100 della Raccolta.

FOGLIO PRESENZE

Assemblea degli associati del 7 agosto 2020

dell'associazione

"GIANBATTISTA FANALES ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ONLUS"

ASSOCIATI

- PULVIRENTI Giacomo

- CUMMAUDO Giuseppe

- PLUCHINOTTA Mario

- ALESSANDRO Salvatore

- CARDIEL Gaetano

- DI STEFANO Vincenzo

- PIGNATARO Francesco

- SAMPERI Maria

Giacomo Pulvirenti
Giuseppe Cummaudo
Mario Pluchinotta
Salvatore Alessandro PER DELEGA
Gaetano Cardiel
Vincenzo Di Stefano
Francesco Pignataro PER DELEGA
Maria Samperi PER DELEGA

CONSIGLIO DIRETTIVO

- PULVIRENTI Giacomo

- CUMMAUDO Giuseppe

- PLUCHINOTTA Mario

Giacomo Pulvirenti
Giuseppe Cummaudo
Mario Pluchinotta

Giacomo Pulvirenti
7/8/2020



GIAMBATTISTA FANALES ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ONLUS

sede in Via Gabelle 7 - 95041 CALTAGIRONE (CT)

RELAZIONE GIURATA AI SENSI DELL'ART. 22 comma 4) – Codice del Terzo Settore

Allegato "B"
all'atto con Numeri
24807 del Repertorio
10100 della Raccolta

PREMESSA

Il signor Giacomo Pulvirenti, nella sua qualità di presidente della Giambattista Fanales Associazione Politico Culturale Onlus con sede in Caltagirone (CT) – Via Gabelle 7 - C.F. 91020700877, ha conferito allo scrivente Rag. Fabio Amato, commercialista in Caltagirone con residenza in Via Cròce del Vicario 98 ed iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al n. 90, nonché al n. 77471 del Registro dei Revisori Contabili, l'incarico di effettuare una relazione giurata ai sensi dell'articolo 22 comma 4) del codice del terzo settore al fine valutare il patrimonio della prefata Associazione e, segnatamente, il fabbricato ubicato in Caltagirone, via Gabelle n. 7, identificato al catasto edilizio urbano al foglio n. 87 part. 3922, sub. 45.

Al fine di procedere ad una accurata e prudente valutazione di tale cespite, il sottoscritto estimatore ha incaricato l'architetto Felice Trovato, con studio tecnico in Via Roma 163 a Caltagirone, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Catania (CT) al N° 984, affinché redigesse una perizia estimativa dell'immobile predetto. Il tecnico, a compimento dell'incarico assegnatogli, mi ha fatto pervenire una dettagliata relazione di stima con la quale veniva attribuito al cespite il valore di Euro 72.168,00 (settantaduemilacentosessantotto/00).

Alcuni stralci di detta relazione, che non viene allegata ma conservata dal sottoscritto agli atti della presente, vengono di seguito trasfusi:

INDIVIDUAZIONE DEI BENI, LORO PROVENIENZA, SERVITU'

Trattasi di un immobile posto al secondo piano di un insediamento abitativo più ampio, sito in Comune Caltagirone, via Gabelle n.7, costituito più precisamente da un'unità immobiliare su unico livello con servizi igienici annessi, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune con la seguente intestazione:

- Giambattista Fanales Associazione Politico Culturale Onlus con sede in Caltagirone (CT) proprietaria per 1000/1000

Tale unità immobiliare risulta censita al Foglio n. 87, Particella 3922, Sub 45, Categoria A/10 - Rendita catastale Euro 533,24;

CONSISTENZA E DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Consistenza calcolata tenendo conto dei muri interni ed esterni e metà dei muri in comunione con altre proprietà esclusive o condominiali:

- Area superficie utile mq. 58,85. Superficie non residenziale mq. 4,30.
- Area complessiva mq. 60,14



2.2) Descrizione

Trattasi di immobile per uffici e studi privati, inserito nel vigente strumento urbanistico in zona A centro storico. Il corpo fabbrica, la cui costruzione risale al 1960, è realizzato con struttura portante in conglomerato cementizio armato, tamponamenti laterali in laterizio intonacato, copertura a padiglioni con finitura con tegole alla siciliana. L'esterno è rivestito con lastre di pietra locale.

L'impianto di riscaldamento - raffrescamento è del tipo a pompa di calore con ventilconvettore aria-aria; l'impianto elettrico interno è realizzato secondo i dettati CEE ed è a norma ai sensi della L.n.46/90;

APPREZZAMENTI GENERALI E DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile risulta in condizioni di manutenzione ottimale e con finiture interne abitabili.

Le dotazioni impiantistiche ed i servizi igienici sono in ottimo stato; interessante risulta essere la presenza dell'impianto di condizionamento, nonché la presenza di pareti attrezzate e di vetrate a divisione dei locali.

SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA

Tenuto conto che lo scopo della stima è quello di determinare il valore dell'immobile, si ritiene corretto applicare il metodo di comparazione. I principi tecnici che verranno adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme di principi logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida, formulazione del giudizio di stima. Nel caso specifico, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in particolare lo stato del bene, la richiesta da parte del mercato e la sua ubicazione, ci dovrebbero consentire di conoscere con un ordine di grandezza ragionevole il più attendibile valore di mercato.

VALUTAZIONI

Stima basata sul metodo di confronto.

Nel formulare i valori per la stima con il metodo di comparazione si sono sentiti gli operatori del luogo; individuate le variazioni che incidono sulla determinazione del prezzo di mercato nei paragrafi precedenti, nel merito si può riferire che attualmente in zona, per immobili produttivi posti in vendita aventi caratteristiche simili a quelle oggetto di perizia, si sono riscontrate valutazioni che variano da € 900,00 a € 1.300,00 circa al metro quadrato a seconda delle destinazioni d'uso dei locali e dei piani di esposizione. Tenuto conto che lo scopo della stima, si ritiene che per tali motivazioni possa essere stimata, nel caso specifico, la seguente valutazione:

mq. 60,14 x € 1.200,00/mq. = € 72.168,00

CONCLUSIONI GENERALI

Pertanto, il valore di Euro 72.168,00 (settantaduemilacentosessantotto) viene accolto dallo scrivente ed assegnato al bene oggetto di valutazione alla data di oggi sette agosto duemilaventi.

Caltagirone, li 07/08/2020

Rag. Fabio Amato



Repertorio n. 24806

Verbale di Giuramento

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di agosto, in Catania in Viale Libertà n. 209.

Avanti a me **Filippo Azzia**, Notaio in Catania, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, si è presentato il dottor **AMATO Fabio**, nato a Palermo il dodici febbraio millenovecentosettantadue, residente a Caltagirone, Via Croce del Vicario n. 98, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di asseverare con giuramento la relazione tecnica estimativa che precede.

Pertanto, dopo le ammonizioni di legge, il dottor **AMATO Fabio** ha prestato il giuramento di rito:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere a chi spetti la verità".

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno su di un foglio per una pagina fin qui.

Filippo Azzia
Filippo Azzia



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.L. 7 MARZO 2005, N. 82.
Catania, lì 4 settembre 2020